



Decreto federale Ib concernente i valori di pianificazione nell'aggiunta IIa al preventivo 2020

dell'11 giugno 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2020²,
decreta:

Art. 1 Condizioni quadro d'impiego dei crediti

Per i crediti elencati nell'allegato sono stabilite condizioni quadro d'impiego dei crediti secondo l'articolo 25 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento.

Art. 2 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 10 giugno 2020

La presidente: Isabelle Moret

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 11 giugno 2020

Il presidente: Hans Stöckli

La segretaria: Martina Buol

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF

³ RS 171.10

Allegato
(art. 1)

Condizioni quadro d'impiego dei crediti

Dipartimento federale dell'interno

306 Ufficio federale della cultura (UFC)

A290.0111 Covid: organizzazioni culturali amatoriali

L'aumento va compensato integralmente nel credito 306/A290.0107 Aiuti finanziari immediati per le imprese culturali.

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

504 Ufficio federale dello sport (UFSPÖ)

A290.0123 Covid: prestiti SFL/SIHF

I club che ricevono una quota di prestito garantiscono che la riduzione degli stipendi medi secondo l'articolo 41a capoverso 4 lettera b numero 4 dell'ordinanza sulla promozione dello sport sia progressiva e quindi più marcata per gli stipendi più elevati.